



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 Reg. Delibere in data 14.03.2011

OGGETTO: REGOLAMENTO ALIENAZIONE BENI IMMOBILI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaundici addì 14 (Quattordici) del Mese di Marzo alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 08.03.2011 prot. 2723 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	10	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA	11	
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	12	
4	DE FAVERI LUIGI	4		13	LORENZON MIRCO		1
5	RORATO CLAUDIO	5		14	ROMA PAOLA	13	
6	PARO MARIA	6		15	LORENZON SERGIO	14	
7	MORICI DINO	7		16	BOER SILVANA	15	
8	NARDO SIMONE	8		17	FAVARO STEFANO	16	
9	NARDI GIULIA	9					

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,2.2.MAR.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:.....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

N. 11 in data 14.03.2011

OGGETTO: REGOLAMENTO ALIENAZIONE BENI IMMOBILI. APPROVAZIONE

Dopo la breve introduzione del Sindaco con la quale evidenzia che anche tale Regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare, viene aperto il dibattito e si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: osserva che l'art. 12 relativo alle alienazioni a trattativa diretta è stato previsto ad hoc per le necessità della maggioranza, per fare quell'operazione portata in Consiglio qualche mese fa; dichiara che non gli va quell'operazione e di non starci con quanto previsto dall'art. 12 che è stato previsto in modo spudorato.

Sindaco: osserva che l'Amministrazione ha deciso di prevedere nel Regolamento un ampio ventaglio di possibilità, onde evitare che ci si possa trovare in impasse se dovesse capitare una situazione specifica; che quanto previsto nel Regolamento viene previsto nei Regolamenti di tanti altri Comuni, che i Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto ad esempio lo prevedono, che se in ciò si vuol vedere una specifica intenzione si può fare, però si è voluto solo prevedere un ventaglio di possibilità il più variegato possibile e che poi la Giunta valuterà il tipo di procedura da attuare.

Cons. Boer: afferma che sapendo quali sono le finalità dell'Amministrazione non voterà il Regolamento.

Cons. Roma: evidenzia che all'art. 6, ultimo comma, vi è una ripetizione; per quanto riguarda i soggetti che effettueranno le valutazioni del valore dei beni da alienare previste all'art. 4,, chiede perché non si è previsto che la valutazione possa essere fatta anche dall'Agenzia del Territorio.

Segretario Comunale: riconosce che quanto riportato all'art. 6, ultimo comma, è una ripetizione di quanto già specificato nella prima parte dell'articolo e quindi va depennato; per quanto riguarda l'osservazione relativa all'Agenzia del Territorio, precisa che fornirebbe solo il dato sul valore catastale del fabbricato, già peraltro disponibile e che non effettua perizie sul valore degli immobili del Comune; precisa, inoltre, su specifica richiesta del Cons. Roma, a proposito delle prelazioni previste dalla legge, che nel Regolamento non sono state previste speciali o specifiche forme di prelazione e si fa riferimento esclusivamente a quelle previste da specifiche disposizioni legislative; precisa infine, sempre su richiesta del Cons. Roma, quanto previsto all'art. 2 sulle modalità di acquisizione da parte del Comune della proprietà dei beni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito anziriportato.

Richiamato l'art. 12 della legge n. 127/1997, comma 2, il quale prevede che i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24.12.1908, N. 783, e s.m.i. ed al Regolamento approvato con Regio Decreto 17.06.1909 n. 454, e s.m.i. nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'Ente interessato.

Considerato che questo Comune non è ancora dotato di detto Regolamento e ritenuto pertanto di provvedere in merito.

Visto lo schema di Regolamento relativo all'alienazione dei beni immobili del Comune elaborato dai competenti Uffici ed esaminato, con espressione di parere favorevole, dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.02.2011.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12 e n. 4 contrari (Cons. Silvana Boer, Paola Roma, Sergio Lorenzon, Stefano Favaro) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di Regolamento relativo alla alienazione dei beni immobili del Comune costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione per diventare parte integrante e sostanziale.



OGGETTO: REGOLAMENTO ALIENAZIONE BENI IMMOBILI.
APPROVAZIONE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:


- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 8 Marzo 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Maurizio Cella





COMUNE PONTE DI PIAVE

**REGOLAMENTO
ALIENAZIONE
DEI BENI IMMOBILI**

ART. 1
Finalità ed oggetto

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune di Ponte di Piave in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908 n. 783 e successive modificazioni, al regolamento approvato con R.D. 17.06.1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità di Stato e degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione.

Il presente Regolamento costituisce 'lex specialis' per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'ente.

ART. 2
Beni alienabili

Sono alienabili:

- a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione e altre cause;
- b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Il motivato inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Alienazioni di cui al successivo art. 3 costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione della destinazione pubblica.

La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.

Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti

disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

ART. 3

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 2 il Consiglio Comunale approva il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Il Piano, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma lettera D) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, è adottato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Nel Piano sono indicati:

- i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
- una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);
- il valore di massima dei singoli beni (se disponibile).

Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, il Consiglio comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non ricompreso nel Piano e previa variazione dello stesso.

ART. 4

Prezzo di vendita

I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune o da Commissioni tecniche o da professionisti esterni appositamente incaricati.

La perizia estimativa deve espressamente specificare:

- a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
- b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita.

Il prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima maggiorato del 2% per compensare le spese tecniche e di pubblicità sostenute dall'Ente.

ART. 5

Procedure di vendita

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

- a) asta pubblica;
- b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- c) trattativa privata diretta;
- d) permuta.

ART. 6 Asta Pubblica

Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede di norma mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 25.05.1924 n. 827 sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 4.

In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

L'alienazione deve essere autorizzata con specifico atto del Consiglio comunale anche se già prevista nel Piano.

L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio che individua i beni da alienare, approva il bando d'asta ed impegna le necessarie somme.

ART. 7 Asta pubblica – Offerte

L'aggiudicazione è fatta a favore dell'offerta più conveniente.

L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio.

Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base d'asta o della trattativa privata previa gara ufficiosa.

La presentazione delle offerte deve avvenire o mediante servizio postale, esclusivamente a mezzo di raccomandata, o tramite consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Ponte di Piave entro il

termine fissato nell'avviso.

L'offerta, chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell'offerente (nel caso di società i dati del legale rappresentante nonché gli estremi della società); se questi agisce in nome o per conto di altri dovrà specificatamente indicarlo e fornire procura speciale, che sarà allegata al verbale di vendita; allorché le offerte siano presentate a nome di più soggetti o persone, questi si intendono solidamente obbligati;
- indicazione chiara della somma che si intende offrire, in cifre ed in lettere; in caso di discordanza di indicazioni sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune;
- sottoscrizione dell'offerta in originale;
- dichiarazione dell'offerente di aver preso visione e perfetta conoscenza dell'immobile alienato;
- ricevuta del deposito cauzionale;

Nell'eventualità che siano state presentate due o più offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due o più offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.

ART. 8 **Aste deserte**

Qualora la prima asta vada deserta, la Giunta Comunale ha facoltà di autorizzarne una successiva riducendo il prezzo fino ad un massimo del 10%.

Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all'espletamento di un'asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, la Giunta comunale può autorizzare la vendita del bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto.

Alla seconda asta andata deserta si può procedere con le seguente modalità:

- nel caso in cui almeno un soggetto dimostri interesse per l'immobile, la Giunta comunale può autorizzare la vendita del bene a trattativa privata anche ribassando il prezzo fissato a base dell'ultima gara fino ad un massimo del 10%;
- nel caso di completa assenza di interesse, può rideterminare il prezzo in ribasso con idonea motivazione prima di procedere all'indizione di un nuovo esperimento o valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione.

ART. 9
Capacità a contrattare

L'acquirente deve avere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e non incorrere nei divieti di alienazione previsti dall'art. 1471 cc. A tal fine insieme all'offerta, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'inesistenza di causa di esclusione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dei divieti di alienazione di cui all'articolo 1471 codice civile.

ART. 10
Garanzie e Cauzione

Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.

La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

La cauzione, da versare nelle forme previste dal bando d'asta, viene determinata in misura pari al 10% del valore del bene e viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell'atto. La stessa sarà incamerata dal Comune se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenti alla stipula dopo la formale convocazione.

ART. 11
Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa

Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa autorizzata dalla Giunta comunale nel seguente caso:

- alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo € 25.000,00) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.).

In tale ipotesi l'alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite dall'Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico di vendita. L'alienazione è disposta con Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio a favore del migliore offerente.

La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 4, posto a base delle offerte da presentare.

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante Avviso Pubblico nelle forme indicate dal successivo art. 14.

Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 10.

Nel giorno stabilito dall'Avviso di Vendita una Commissione costituita dal Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio o da un dirigente che lo sostituisce con funzione di Presidente, e da due dipendenti comunali con l'assistenza di un dipendente comunale in funzione di segretario, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Delle operazioni deve essere redatto verbale. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

ART. 12

Trattativa Privata Diretta

Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune e di altri Enti Pubblici o Enti partecipati o costituiti dal Comune, di incentivare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico del territorio, è ammessa la trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:

- a) alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici, Enti morali o Onlus con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- b) alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per il conferimento di capitali;
- c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
- d) fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati;

In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 4, mentre per quanto riguarda le alienazioni a trattativa privata diretta in caso di aste andate deserte, tale fattispecie è disciplinata specificatamente dal precedente art. 8.

L'alienazione deve essere comunque autorizzata con specifico atto del Consiglio comunale, anche se già prevista nel Piano delle Alienazioni, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente

articolo.

Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

La stipula del contratto dovrà essere preceduta dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale il Comune provvede alla alienazione ai sensi del presente articolo.

La pubblicazione sarà effettuata, per 15 giorni consecutivi, in forma integrale sull'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Ponte di Piave.

Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 10.

ART. 13

Permuta

Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. La permuta, sempre che sia compresa nella deliberazione consiliare di programmazione, conforme alle previsioni dell'art. 3 del presente regolamento, deve essere approvata con delibera del Consiglio Comunale in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 14

Pubblicità

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata preceduta da gara informale, al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

I bandi delle aste devono essere obbligatoriamente pubblicati:

- a) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia superiore all'importo di € 200.000,00: in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Ponte di Piave per un periodo non inferiore a 30 giorni, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, con Pubbliche Affissioni sia in forma integrale che per estratto nel Comune di ubicazione del bene;
- b) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia compreso tra € 100.000,00

e € 25.000,00: in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Ponte di Piave per un periodo non inferiore a 30 giorni , per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale, con Pubbliche Affissioni sia in forma integrale che per estratto nel Comune di ubicazione del bene;

- c) quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia inferiore a € 25.000,00: in forma integrale all'Albo pretorio e sul sito WEB del Comune di Ponte di Piave per un periodo non inferiore a 30 giorni, con Pubbliche Affissioni per estratto nel Comune di ubicazione del bene.

Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita di cui al successivo art. 15.

ART. 15 **Determinazioni di vendita**

L'asta pubblica viene indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio, sulla base del programma delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari o della specifica deliberazione del consiglio comunale nei casi previsti dal presente Regolamento. In particolare il provvedimento individua il bene come previsto dal precedente articolo, approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni.

Qualora si proceda per trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, la determinazione del Responsabile del Servizio approva l'Avviso Pubblico, contenente le informazioni essenziali relative al bene ed alla presentazione delle offerte.

ART. 16 **Prelazione**

Le procedure di alienazione previste dal presente regolamento garantiscono i diritti di prelazione previsti dalla legge.

ART. 17 **Contratto**

L'aggiudicatario deve stipulare il contratto di compravendita e conseguentemente effettuare il relativo versamento nel termine indicato dall'Amministrazione comunale e comunque entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, pena l'incameramento del deposito cauzionale e salvo il risarcimento danni in favore dell'Amministrazione medesima.

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altro onere

sono a carico dell'acquirente.

ART. 18

Norma finale e disposizioni transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente di Settore e al Regolamento dei contratti del Comune di Ponte di Piave.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, 22 MAR. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Parisi
